

AZIENDA

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Plusvalenze

Redditi d'impresa

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO

VENTINOVESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Bonadies Maria - Presidente

Onano Mario - Relatore

Cipolla Maria Gabriella - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 840/09

depositato il 26/05/2009

- avverso la sentenza n. 81/05/2008

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino

contro: Agenzia Entrate Ufficio Rivarolo Canavese

proposto dal ricorrente:

Ge.Gi.

(...)

difeso da:

Mo.Al.

(...)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO (...) IRPEF TASS. SEPARATA 2002

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE

- Riformare la decisione della C.T.P. e dichiarare nulli l'avviso di accertamento e la sentenza appellata in quanto privi di motivazione, non specificano la categoria reddituale accertata, non forniscono alcuna prova dell'evasione contestata;

- dichiarare, comunque, non dovute le somme in essi esposte;

- disporre esecutivamente il rimborso delle somme che il ricorrente fosse costretto a versare nelle more della pendenza del giudizio, oltre interessi;

- in mero subordine disporre il calcolo del valore di avviamento assumendo a base del calcolo il reddito fondiario e, quindi, determinare l'avviamento relativo all'azienda agricola quale triplo del reddito catastale annuo di Euro 585,00 e cioè un avviamento pari ad Euro 1.755,00;

- dichiarare dovuta la sola frazione degli importi indicati che la Commissione vorrà stabilire.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA

- In via principale, dichiarare inammissibile il ricorso in appello di controparte per violazione degli artt. 51, comma 1, e 53, comma 1, del D.Lgs. 546/92;

- in via subordinata, rigettare il ricorso in appello di controparte e per l'effetto confermare la sentenza n. 81/5/08 pronunciata dalla C.T.P. di Torino;

- condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto notarile registrato a Ivrea il 21/2/2002 il Sig. Ge.Gi. cedeva la propria azienda agricola, composta da attrezzature varie, alla società "Az. Agr. Ge. società semplice" al prezzo di Euro 27.449,72, pari al valore del patrimonio netto determinato contabilmente.

L'Agenzia delle Entrate di Rivarolo Canavese constatava che nella cessione non era stato preso in considerazione alcun valore di avviamento per cui provvedeva all'emissione dell'avviso di accertamento in contestazione determinando il valore della cessione in Euro 184.624,72, di cui Euro 157.175,00 per avviamento.

Con il ricorso introduttivo il contribuente eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione in quanto fondato sulla determinazione del valore dell'avviamento secondo le regole e i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/96, senza ulteriori riscontri da parte dell'Ufficio e senza tener conto della peculiare realtà aziendale del contribuente.

Inoltre, l'ex art. 16, comma 1, lett. g), del TUIR, in base al quale l'Ufficio assoggettava a tassazione separata il valore dell'avviamento determinato, risultava non applicabile nel caso di specie perché riferibile alle sole aziende commerciali di cui all'art. 58 del TUIR, mentre risultava applicabile l'art. 6 comma 2, del medesimo TUIR.

Eccepiva ancora la falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/96 per la valutazione dell'avviamento in quanto i dati contenuti nella dichiarazione IVA non potevano essere utilizzati per determinare il reddito d'impresa.

Nel merito osservava che si era limitato a richiedere solo il corrispettivo determinato dalla differenza tra le attività e le passività aziendali in considerazione del fatto che la cessione era avvenuta per formalizzare un normale passaggio generazionale dell'azienda dal padre ai figli, senza alcun intento commerciale o speculativo.

Resisteva l'Ufficio ritenendo ampiamente motivato l'atto impugnato risultando chiaramente indicati i criteri che avevano condotto alla determinazione del valore di cessione ed i calcoli effettuati per giungere alla determinazione della plusvalenza, nonché la normativa applicata.

Evidenziava la circostanza che in sede di tentativo di accertamento con adesione non andato a buon fine, l'Ufficio aveva proposto un abbattimento della plusvalenza accertata da Euro 157.175, 00 ad Euro 78.600,00 non accettato da controparte.

La Commissione adita riteneva l'operato dell'Ufficio corretto in ogni sua parte operativa, mentre per la determinazione del valore dalla plusvalenza reputava più aderente alla realtà aziendale quanto proposto in sede di accertamento con adesione per cui determinava la plusvalenza in Euro 78.600,00, con condanna del contribuente alle spese di giudizio.

Appella il contribuente ritenendo assolutamente immotivata la sentenza emessa dai primi giudici essendosi limitati a pure e semplici affermazioni apodittiche per cui ripropone tutti i singoli punti già introdotti nel ricorso originario.

Sostanzialmente osserva che l'azienda ceduta esercitava attività agricola, e non attività d'impresa ordinaria, e la tassazione tra le due attività è profondamente diversa.

Inoltre l'Ufficio non ha fornito la minima prova dell'incasso di un prezzo diverso e maggiore di quello dichiarato e qualora si riconoscesse legittimo tassare l'avviamento di un'attività agricola il reddito dell'azienda da moltiplicare per due o per tre dovrebbe essere il reddito agrario di tale attività, il quale deve essere determinato catastalmente ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello per intervenuta definitività della sentenza di primo grado, in quanto l'Ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 546/92, alla notifica della sentenza in data 13/11/2008, per cui, ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 546/92, il termine per impugnare la sentenza scadeva il 12/1/2009.

Poiché il ricorso in appello è stato presentato in data 22/5/2009 la sentenza era divenuta definitiva.

Altro motivo di inammissibilità si rinviene nella carenza di specificità dei motivi di impugnazione.

Nel merito respinge integralmente le eccezioni di parte riproponendo i motivi già esposti nelle controdeduzioni del primo grado di giudizio.

Con memoria illustrativa il contribuente eccepisce la nullità della notifica della sentenza avvenuta direttamente al Sig. Ge. presso la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Torino, anziché al procuratore Dott. Ma. nella sua qualità di domiciliatario.

Detta circostanza non ha consentito all'atto di giungere a conoscenza della parte.

Motivi della decisione

Osserva questo Collegio che le argomentazioni del contribuente sono meritevoli di accoglimento, preliminarmente viene respinta l'eccezione dell'Ufficio di inammissibilità del ricorso in appello per intervenuta definitività della sentenza di primo grado.

La notifica, avvenuta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 546/92, risulta irregolare poiché non è stata rivolta direttamente al procuratore costituito, come tassativamente disposto dall'art. 170 c.p.c..

E' notifica avvenuta direttamente al contribuente presso la Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Torino, per di più avvenuta mediante consegna a persona non abilitata a ricevere l'atto, non garantisce in maniera assoluta che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario.

Inoltre, il contribuente, al contrario del procuratore, potrebbe anche non essere a conoscenza del termine perentorio di impugnazione previsto dall'art. 51 D.Lgs. 546/92.

E' costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, una per tutte la sentenza n. 21376 del 17/10/2008, che la sentenza dev'essere notificata al procuratore costituito.

Pertanto la notificazione non può considerarsi compiuta ai fini di legge, con la conseguenza che non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Viene parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione in quanto esso contiene una puntuale e precisa critica alle conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di prime cure.

Il contribuente, dopo aver espresso un'aspra critica al convincimento dei primi giudici, espresso in modo del tutto apodittico ed in mancanza di una qualsiasi motivazione, ha dovuto obbligatoriamente ripercorrere l'iter seguito nel ricorso introduttivo al fine di ottenere da questo Collegio un più attento e puntuale esame.

Nel merito della contesa si osserva che la determinazione del reddito derivante dallo svolgimento di attività agricola da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, non avviene con le regole del reddito d'impresa, ma rientra nella categoria dei redditi fondiari e viene, di conseguenza, quantificato secondo i criteri catastali.

Risultano, pertanto, irrilevanti non solo gli effettivi ricavi derivanti dalla coltivazione del terreno, dall'allevamento degli animali e dall'effettuazione di attività connesse, ma anche di qualsiasi ulteriore componente positivo di reddito comunque connesso allo svolgimento dell'attività agricola. Le cessioni in esame, quindi, non danno luogo a plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 54 del TUIR per carenza del presupposto impositivo.

L'art. 16, comma 1, lett. g) del TUIR prevede l'applicazione della tassazione separata, tra l'altro, alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.

Attesa che la norma non opera alcuna specificazione, inizialmente era sorto il dubbio se in detta fattispecie dovessero rientrare anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende agricole.

Sul punto si deve osservare come la dottrina, compresa quella di chiara estrazione ministeriale, eluda, nel caso di specie, in maniera netta l'applicabilità dell'ex art. 16 del TUIR poiché ritiene che, pur nel silenzio della norma, il legislatore abbia inteso riferirsi solo alle plusvalenze per cessione di aziende commerciali, in quanto quelle derivanti dalla cessione di aziende agricole restano ricomprese

nella determinazione del reddito agrario.

Si fa rilevare che l'Amministrazione finanziaria, in sede di commento alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 10 della legge 904/1977 in materia di conferimento di aziende, con C.M. 21 marzo 1980, n. 9/9/252 ebbe a specificare che "le agevolazioni in discorso non hanno ragion d'essere quando si tratti di conferimento di azienda agricola esercitata entro i limiti dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che provenga da persone fisiche o da società semplici trattandosi di beni non produttivi di reddito d'impresa".

Appare chiara ed inconfutabile l'inesistenza del presupposto impositivo. Tutte le rimanenti eccezioni rimangono assorbite.

Considerata la peculiarità della materia trattata appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata annulla, l'accertamento.

Spese compensate.

Torino, l'1 dicembre 2009.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.